

Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer
Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare
Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen



Passaporto delle lingue

Regolamento concernente il passaporto delle lingue

1° ottobre 2026

Segretariato fide

Haslerstrasse 21

3008 Berna

031 351 12 12

info@fide-info.ch

www.fide-info.ch

1. Il passaporto delle lingue

- 1.1. Il passaporto delle lingue è un documento personale emesso dal Segretariato fide su mandato della Segreteria di Stato della migrazione SEM.
- 1.2. Il passaporto delle lingue attesta le competenze linguistiche di una persona nelle lingue nazionali svizzere: francese, italiano, tedesco e romancio (sursilvano, sutsilvano, surmirano, puter, vallader e rumantsch grischun).
- 1.3. Nel passaporto delle lingue le competenze linguistiche orali e scritte sono indicate separatamente.
- 1.4. Il Segretariato fide emette il passaporto delle lingue esclusivamente in formato cartaceo in 2 versioni: formato A4 e formato carta d'identità (ID).

2. Contenuto del passaporto delle lingue

- 2.1. Il passaporto delle lingue contiene le seguenti informazioni:
 - appellativo (Signor/Signora);
 - nome/i e cognome/i;
 - data di nascita;
 - competenze linguistiche orali e/o scritte attestate conformemente al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);
 - data in cui è stata svolta la valutazione delle competenze linguistiche (solo nel passaporto delle lingue in formato A4);
 - data di emissione;
 - numero identificativo univoco (numero del passaporto delle lingue).

Il passaporto delle lingue in formato A4 reca inoltre la firma della Direttrice o del Direttore del Segretariato fide.

3. Ottenimento del passaporto delle lingue

- 3.1. Il passaporto delle lingue può essere ottenuto attraverso:
 - a) il test fide;
 - b) il test fide edu;
 - c) la procedura “dossier fide”;
 - d) gli examens da rumantsch.
- 3.2. A seconda della procedura, possono essere attestati i seguenti livelli QCER:
 - a) test fide: orale A1, A2 o B1; scritto A1, A2 o B1;
 - b) test fide edu: orale A1, A2, B1 o B2; scritto A1, A2 o B1;
 - c) dossier fide: orale B1; scritto B1;

d) examens da rumantsch: orale A2 o B1; scritto A1 o A2.

3.3. Il passaporto delle lingue è emesso se:

- a) nel test fide (parte orale e/o parte scritta), nella combinazione di livelli A1–A2 viene raggiunto almeno il livello A1 oppure, nella combinazione di livelli A2–B1, almeno il livello A2;
- b) nel test fide edu (parte orale), nella combinazione di livelli A1–A2 viene raggiunto almeno il livello A1, nella combinazione di livelli A2–B1 almeno il livello A2 oppure, nella combinazione di livelli B1–B2, almeno il livello B1;
- c) nel test fide edu (parte scritta), nella combinazione di livelli A1–A2 viene raggiunto almeno il livello A1 oppure, nella combinazione di livelli A2–B1, almeno il livello A2;
- d) nella procedura “dossier fide”, nelle parti orale e/o scritta, viene raggiunto il livello B1;
- e) negli examens da rumantsch, nella parte orale viene raggiunto il livello A2 o B1 e/o nella parte scritta viene raggiunto il livello A1 o A2.

3.4. Le persone in possesso di più passaporti delle lingue possono richiedere al Segretariato fide di riunire i risultati in un unico passaporto delle lingue. In tal caso, per ciascuna lingua e per ciascuna parte vengono riportati il livello più elevato raggiunto oppure i risultati più recenti.

Il Segretariato fide riscuote una tassa per questo servizio.

4. Correzioni e duplicati

- 4.1. In caso di dati personali errati riportati sul passaporto delle lingue, è possibile richiederne la correzione al Segretariato fide entro 60 giorni dalla data di emissione. Le persone restituiscono il passaporto delle lingue contenente l’/gli errore/i al Segretariato fide e ricevono successivamente, gratuitamente, il passaporto delle lingue corretto.
- 4.2. I duplicati possono essere richiesti al Segretariato fide. L’emissione dei duplicati è soggetta al pagamento di una tassa.

5. Validità e ambito di applicazione

- 5.1. Il passaporto delle lingue ha validità illimitata.
- 5.2. Il passaporto delle lingue è riconosciuto quale attestazione delle competenze linguistiche nell'ambito delle procedure previste dal diritto in materia di stranieri e dal diritto in materia di cittadinanza in Svizzera. Può inoltre essere presentato a istituti di formazione e datori di lavoro.

6. Integrità e uso improprio del passaporto delle lingue

- 6.1. Il passaporto delle lingue non può essere falsificato, modificato, riprodotto illecitamente o utilizzato in modo improprio. L'uso improprio, nonché il tentativo di uso improprio, comportano il ritiro del passaporto delle lingue e può comportare l'adozione di provvedimenti giuridici.
- 6.2. In caso di sospetto di uso improprio, il Segretariato fide è autorizzato a svolgere gli accertamenti necessari e ad adottare le misure appropriate.

7. Protezione dei dati

- 7.1. Ai fini dell'emissione del passaporto delle lingue, il Segretariato fide raccoglie, elabora e conserva a tempo indeterminato i seguenti dati personali:

- appellativo;
- nome/i e cognome/i;
- indirizzo;
- data di nascita;

Inoltre, tratta e conserva a tempo indeterminato le seguenti informazioni relative alle persone partecipanti:

- risultati conseguiti e livello raggiunto per ciascuna lingua e per ciascuna parte.

- 7.2. I dati riportati nel passaporto delle lingue sono conservati a tempo indeterminato dal Segretariato fide in virtù di obblighi legali di conservazione o per esigenze di documentazione.
- 7.3. Le persone interessate dispongono del diritto di accesso, del diritto di rettifica e/o di completamento dei propri dati, nonché il diritto alla loro cancellazione, salvo che vi ostino obblighi legali di conservazione o di documentazione.

8. Rimedi giuridici

- 8.1. L'emissione del passaporto delle lingue costituisce un atto amministrativo. Di conseguenza non è prevista alcuna procedura di opposizione.

9. Validità

- 9.1. Il presente "Regolamento concernente il passaporto delle lingue" è stato approvato dalla Commissione qualità fide il 14 settembre 2026 ed entra in vigore il 1° ottobre 2026. Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
- 9.2. Le modifiche al presente "Regolamento concernente il passaporto delle lingue" devono essere approvate dalla Commissione qualità fide.